



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	137	OGGETTO	AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
----	-----	---------	--

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese Dicembre di nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

<i>componente</i>	<i>carica</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Salvatore DE MAIO	Sindaco	X	
Luigi Carlo BRUNO	Assessore	X	
Amelia Luigia PERRONE	"	X	
Giuseppina VANO	"	X	
Vincenzo BARBIERI	"	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Salvatore DE MAIO**. Assiste alla riunione il **Vice Segretario Dott.ssa Lanzillotta Ida**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale e s.m.i.;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile dell'ufficio tributi Dott. Tricoci Salvatore esattamente specificata nel disposto del presente atto;

Riscontrata l'utilità e l'opportunità per il buon andamento dell'Ente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell'azione amministrativa del Comune per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;

Dato atto dell'avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di richiamare** la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **Di approvare**, e fare propria senza alcuna modifica, la seguente proposta di deliberazione del Responsabile dell'ufficio tributi Dott. Tricoci Salvatore;
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

87017 Roggiano Gravina

Vista proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott. Tricoci Salvatore:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 26/07/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 26/07/2021 è stato approvato il PEF 2021 e le relative tariffe;

Richiamato il Decreto Legge n. 73 del 2021 che prevede all'art. 6 quanto segue:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 della Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni

caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24/06/2021 concernente il «Riparto del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva ad alcune categorie economiche che ammonta per il Comune di Roggiano Gravina ad euro 21.607,60;

Considerato che il decreto ministeriale del 24/06/2021 non stabilisce criteri puntuali per la concessione di riduzioni TARI ad alcune categorie economiche e, pertanto, occorre riferirsi a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del Decreto Legge, n. 73/2021;

Rilevato, pertanto, di definire i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari alle utenze non domestiche:

1. sono escluse dalla concessione della suddetta agevolazione le attività temporanee di commercio su aree pubbliche;

2. sono escluse dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari;
- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai;
- agenzie ed uffici (ad eccezione delle agenzie di viaggio);
- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 03/03/2021 (attività rimaste sempre aperte);

3. l'agevolazione Tari sarà applicata d'ufficio per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:

- categoria Tari – Cinematografi e teatri;
- categoria Tari – Impianti sportivi e palestre;
- categoria Tari – Agenzie di viaggio;
- categoria Tari – Barbiere, estetista, parrucchiera;
- categoria Tari – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- categoria Tari – Birrerie, hamburgerie ad eccezione delle mense;
- categoria Tari – Bar, caffè, pasticcerie;
- categoria Tari – Discoteche e night club;
- categoria Tari – Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto e Vendita di ricambi;
- categoria Tari – Fiori e piante;
- categoria Tari – Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti;
- categorie Tari – Strutture ricettive (Alberghi, B&B)

La percentuale di agevolazione TARI 2021, applicata d'ufficio, sarà pari al 70 % circa del tributo Tari dovuto per l'anno 2021 e comunque fino alla concorrenza delle somme trasferite all'Ente. Qualora l'utente abbia già provveduto al pagamento dell'intero tributo 2021, l'agevolazione spettante sarà applicata per compensare eventuali posizioni pregresse, se presenti, in caso di assenza sarà applicata sulla successiva annualità.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **DI APPROVARE** le agevolazioni Tari destinate alle utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 nei limiti del Fondo riconosciuto a tal scopo con decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 che ammonta per il Comune di Roggiano Gravina ad euro 21.607,60;
- 2) **DI APPROVARE** i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari 2021 alle utenze non domestiche:
 - a) Sono escluse dalla concessione della suddetta agevolazione le attività temporanee di commercio su aree pubbliche;
 - b) Sono escluse dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:
 - banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari;
 - edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai;
 - agenzie ed uffici (ad eccezione delle agenzie di viaggio);
 - ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;
 - attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 03/03/2021 (attività rimaste sempre aperte);
 - c) L'agevolazione Tari sarà applicata d'ufficio per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:
 - categoria Tari – limitatamente agli impianti sportivi e palestre;
 - categoria Tari – limitatamente alle agenzie di viaggio;
 - categoria Tari – Barbiere, estetista, parrucchiera;
 - categoria Tari – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
 - categoria Tari – Birrerie, hamburgerie ad eccezione delle mense;
 - categoria Tari – Bar, caffè, pasticcerie;
 - categoria Tari – Discoteche e night club;
 - categoria Tari – Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto e Vendita di ricambi;
 - categoria Tari – Fiori e piante;
 - categoria Tari – Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti;
 - d) La percentuale di agevolazione TARI 2021, applicata d'ufficio, sarà pari al 70 % circa del tributo Tari dovuto per l'anno 2021 e comunque fino alla concorrenza delle somme trasferite all'Ente. Qualora l'utente abbia già provveduto al pagamento dell'intero tributo 2021, l'agevolazione spettante sarà applicata per compensare eventuali posizioni pregresse, se presenti, in caso di assenza sarà applicata sulla successiva annualità.
- 3) **DI DARE ATTO CHE**, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni sarà garantita da apposito stanziamento al capitolo di spesa codice bilancio: 19090/1 "Rimborso Riduzione Tari Attivita' Commerciali Covid-19"
- 4) **DI PUBBLICARE** sul sito internet del Comune di Roggiano Gravina le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze non domestiche;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
F.to DOTT. SALVATORE TRICOCI

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

**OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE IN
RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.**

PER LA REGOLARITA' TECNICA – Ufficio Tributi

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.

OSSERVAZIONI : NESSUNA.

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Tricoci Salvatore**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE – Ufficio Finanziario

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.

OSSERVAZIONI: NESSUNA.

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giancarlo Lo Bianco**

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA LANZILLOTTA IDA

IL SINDACO
F.to SALVATORE DE MAIO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. _____ a partire dal _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267.
- b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____ per come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to DOTT.SSA LANZILLOTTA IDA

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to DOTT.SSA LANZILLOTTA IDA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to DOTT.SSA LANZILLOTTA IDA

